# STATUTO

## CONSORZIO "MONVISO SOLIDALE"
## DELLE COMUNITA' LOCALI DEL FOSSANESE - SALUZZESE - SAVIGLIANESE
**(ambito territoriale ex UU.SS.SS.LL.62 - 63 - 61)**


**Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1 – Costituzione del Consorzio**
**Art.2 – Natura giuridica del Consorzio**
**Art.3 – Sede legale e Sedi operative**
**Art.4 – Scopo del Consorzio**
**Art.5 – Servizi aggiuntivi**
**Art.6 –Durata del Consorzio, recesso, scioglimento, ammissione di nuovi enti**
**Art.7 – Adozione e modifica dello Statuto**

**Titolo II : ORGANI DEL CONSORZIO**

**Art.8 – Gli Organi**

**Capo I : L'Assemblea**
**Art. 9 – Composizione**
**Art.10 – Competenze**
**Art.11 – Funzionamento**
**Art.12 – Indennità e rimborso spese**

**Capo II : Il Consiglio di Amministrazione**
**Art.13 – Composizione e durata in carica**
**Art.14 – Revoca**
**Art.15 – Competenze**
**Art.16 – Funzionamento**
**Art.17 – Indennità e rimborso spese**

**Capo III : Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**
**Art.18 – Competenze**
**Art.19 – Rimozione e sospensione**

**Capo IV : Il Direttore**
**Art.20 – Nomina**
**Art.21 – Competenze**

**Capo V : Il Revisore del Conto**
**Art.22 – Nomina e revoca**
**Art.23 – Competenze**

**Titolo III : PERSONALE DEL CONSORZIO**

**Art.24 – Ordinamento degli uffici**
**Art.25 – Il Segretario**

**Titolo IV : CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Art.26 – Principi generali**
**Art.27 – Bilancio di previsione annuale**
**Art.28 – Informazione**
**Art.29 – Piano esecutivo di gestione**
**Art.30 – Bilancio pluriennale**
**Art.31 – Relazione previsionale programmatica**
**Art.32 – Controllo di gestione**
**Art.33 – Rendiconto**
**Art.34 – Provvedimenti di riequilibrio del bilancio**
**Art.35 – Patrimonio**
**Art.36 – Mezzi finanziari**
**Art.37 – Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati**
**Art.38 – Servizio di tesoreria**
**Art.39 – Convenzioni e contratti**

**Titolo V : RESPONSABILITÀ E CONTROLLI**

**Art.40 – Responsabilità**
**Art.41 – Controllo e vigilanza**
**Art.42 – Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni**

**Titolo VI : PARTECIPAZIONE**

**Art.43 – Partecipazione, informazione e diritto di accesso**

**Titolo VII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art.44 – Funzione normativa**
**Art.45 – Successione**
**Art.46 – Disposizioni finali.**

# TITOLO I
# DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Costituzione del Consorzio.**

1. E' costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il Consorzio denominato Consorzio "Monviso solidale" delle Comunità locali del Fossanese - Saluzzese e Saviglianese (servizio pubblico di produzione di beni ed attività - in particolare servizi alla persona - rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere sviluppo economico e civile delle comunità locali).
2. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).

**Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio.**

1. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica.

**Art. 3 - Sede legale e Sedi operative.**

1. Il Consorzio ha sede legale e di coordinamento nel Comune di FOSSANO, presso gli uffici che verranno all' uopo destinati e con possibilità di convocazione dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli enti Consorziati o di altri enti che ne diano disponibilità. I servizi amministrativi generali potranno comunque essere ubicati sull'intero territorio.
2. Le sedi operative del Consorzio sono istituite nei Comunidi Fossano Saluzzo e Savigliano.

**Art. 4 - Scopo del Consorzio.**

1. Il Consorzio rappresenta le COMUNITA' LOCALI degli aderenti intese come insieme delle istanze di benessere sociale ed ambientale e di qualità della vita dei residenti su un territorio uniti da radici culturali, ambientali, sociali, territoriali, politiche e amministrative. In particolare:
    1) il Consorzio si propone di assicurare l'esercizio delle funzioni socio assistenziali nell'ambito del territorio dei Comuni associati uniformando la propria attività ai seguenti principi:
        a) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
        b) svolgimento di interventi sociali volti alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela e al sostegno della persona e della famiglia;
        c) superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di assistiti mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell' utente;
        d) superamento del concetto di istituzionalizzazione, mediante il privilegio di servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dell'assistito nel contesto di vita per lui significativo, nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
        e) integrazione dei servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di

operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;

f) apertura al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà espresse dal volontariato, dall'associazionismo e dalla cooperazione, come riconoscimento dell' apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l'integrazione delle persone ed il sostegno alla famiglia;
g) partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione dei piani e dei programmi ed al controllo sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi;
h) flessibilità nella ricerca e creazione di risorse volte non a meri interventi assistenziali, ma tese al benessere complessivo della persona ed al miglioramento della qualità della vita del singolo e della comunità locale, privilegiando la prevenzione rispetto all' azione riparatoria;
i) realizzazione di interventi di formazione, orientamento professionale ed inserimento lavorativo quali strumenti di politica attiva del lavoro diretti a sviluppare sia le culture professionali specifiche dei servizi sociali che quelle necessarie a rendere autonome le persone rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura individuale e a superare gli squilibri territoriali e sociali;

2) per l'attuazione dei suddetti principi l'attività gestionale e programmatica dovrà improntarsi ai seguenti criteri:
   a) criterio di economicità inteso come migliore utilizzo delle risorse finanziarie a parità di risultati attesi;
   b) criteri di efficienza ed efficacia, intesi come maggior riguardo al risultato sostanziale piuttosto che agli aspetti formali, pur nel rispetto della legalità;
   c) flessibilità delle risorse umane, materiali e organizzative;
   d) attenzione alla crescita professionale e motivazionale delle risorse umane, nonchè allo "orientamento all'utenza"**,** attuata mediante la formazione permanente;
   e) promozione della "qualità totale";
   f) perseguimento dello sviluppo dell'autonomia e delle risorse personali e familiari dell'utenza;
3) per realizzare le finalità di cui al presente articolo il Consorzio assume la gestione delle seguenti attività socio-assistenziali:
   a) servizio di assistenza sociale alla persona;
   b) interventi di assistenza economica;
   c) assistenza domiciliare;
   d) interventi socio educativi sul territorio;
   e) assistenza alla persona disabile ex art. 9 Legge 104/92 (ass. scol.);
   f) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
   g) affidamenti a famiglie, singoli e comunità di tipo familiare;
   h) inserimenti in servizi residenziali e semi-residenziali;
   i) servizi residenziali e semi-residenziali;
   j) attività delegate e sub-delegate dalla Regione Piemonte;
   k) attività delegate dalla Provincia di Cuneo;

l) attività relative alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva e le attività a rilievo sanitario per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti;
m) ogni altra funzione socio-assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato o della Regione;
n) interventi svolti d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, previdenziale, giudiziario e penitenziario;
o) ulteriori servizi sociali, ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della L.R. 13/04/1995, n. 62 e s.m.i..
p) eventuali ulteriori servizi tra quelli previsti dall'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000, purchè la relativa gestione sia compatibile con il regime contabile fiscale del Consorzio e con l'ordinamento degli uffici;
q) attività di formazione ed orientamento professionale ai sensi della legge e di sostegno ed accompagnamento al lavoro.

**Art. 5 - Servizi aggiuntivi.**

1. Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4 in favore degli Enti consorziati su richiesta degli Enti stessi.
2. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

**Art. 6 - Durata del Consorzio, recesso, scioglimento, ammissione di nuovi enti.**

1. La durata, il recesso, lo scioglimento, l'ammissione di nuovi enti sono regolati dalla convenzione tra gli enti consorziati.

**Art. 7 - Adozione e modifica dello statuto.**

1. Lo statuto unitamente alla convenzione, è approvato dai consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche dello Statuto sono approvate, entro trenta giorni e, comunque, nella prima convocazione utile, dai consigli degli enti consorziati con le modalità di cui al primo comma su proposta adottata dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei componenti, in prima convocazione.
3. L'Assemblea Consortile approva le proposte di modifica dello Statuto in seconda convocazione a maggioranza assoluta delle quote assegnate e dei componenti presenti. In questo caso l'approvazione deve essere ripetuta con le medesime maggioranze entro 30 giorni dalla prima.
4. Le modifiche dello Statuto dettate da meri recepimenti di leggi e disposizioni generali non necessitano dell'approvazione di cui al comma 1 del presente articolo.

# TITOLO II
# ORGANI DEL CONSORZIO

**Art. 8 - Gli Organi.**

1. Sono organi del Consorzio:
   a) l'Assemblea
   b) il Consiglio di Amministrazione
   c) il Presidente
   d) il Direttore Generale
   e) il Revisore del Conto.
2. Il regolamento dovrà prevedere forme partecipative e consultive di rappresentanze delle comunità locali territoriali.

## CAPO I
## L'ASSEMBLEA

**Art. 9 - Composizione.**

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco, o di un Assessore o di un Consigliere suo delegato.
2. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed opera fino a diversa comunicazione scritta; in caso di avvicendamento del delegante, la stessa è considerata operante sino a nuova delega alla stessa o ad altra persona.

**Art. 10 - Competenze.**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. In particolare compete all'Assemblea:
   a) nominare il Presidente dell'Assemblea;
   b) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente;
   c) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
   d) stabilire gli indirizzi per la nomina del Direttore Generale;
   e) nominare il revisore;
   f) determinare il compenso spettante al revisore;
   g) definire i requisiti per le nomine di competenza del Consorzio.
3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
   a) i programmi, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto;
   b) i regolamenti del servizio e gli altri previsti dalle leggi e dallo statuto;
   c) i criteri generali per l’adozione della pianta organica e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari che non siano previsti negli atti fondamentali dell'ente;
e) le convenzioni con altri Enti e soggetti diversi, salvo quelle che attengono ad aspetti gestionali o quelle già previste o rispondenti agli indirizzi fissati in atti fondamentali dell'ente.

4. Le deliberazioni indicate dal presente articolo vengono considerate atti fondamentali e vengono trasmesse agli enti consorziati secondo quanto stabilito dall'art. 10 della convenzione, su richiesta degli stessi o in quanto espressamente previsto nello stesso atto.

**Art. 11 - Funzionamento.**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'Assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato agli albi pretori della sede consortile e dei comuni consorziati. La convocazione viene fatta tramite avviso scritto che deve essere recapitato, a mezzo posta o via fax, ai singoli componenti presso la sede dell'ente di appartenenza.
3. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione.
4. La seconda convocazione non può essere indetta prima di due ore dopo ed oltre trenta giorni dopo rispetto alla prima.
5. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e negli altri casi previsti dallo statuto.
6. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno nove componenti o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al 2° comma sono ridotti a 3 giorni.
7. L'Assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
8. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti e della maggioranza delle quote (maggioranza assoluta).
9. In prima convocazione le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti (maggioranza semplice) e di almeno 1/5 dei componenti del Consorzio, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
10. L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento di un terzo dei componenti e di un terzo delle quote.
11. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti (maggioranza semplice) e di almeno 1/6 dei componenti del Consorzio, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
12. Le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese con le eccezioni di legge

13. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.
14. Il Presidente dell'Assemblea consortile è eletto, per un quinquennio o, comunque, sino alla variazione di cui all'art. 13, 6° comma, del presente Statuto, dall'Assemblea consortile nel suo seno a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e 1/5 dei componenti del Consorzio. Qualora nel corso delle prime due votazioni, da tenere nella stessa seduta, non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta si procederà ad una terza votazione, sempre nella stessa seduta, ove è sufficiente la maggioranza semplice e 1/6 dei componenti del Consorzio. Le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.
15. Il Presidente dell'Assemblea consortile esercita le seguenti attribuzioni:
    - rappresenta e convoca l'Assemblea
    - stabilisce l'ordine del giorno
    - presiede le adunanze, firma le deliberazioni
    - vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati.

**Art. 12 - Indennità e rimborso spese.**

1. Le indennità, rimborsi spese, aspettative, permessi sono determinati dall'Assemblea entro i limiti massimi stabiliti dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

## CAPO II
## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 13 - Composizione e durata in carica.**

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un periodo pari a quello dei Consigli Comunali dall'Assemblea nella sua prima adunanza e si compone di n. 7 (sette) consiglieri esterni all'Assemblea compresi il Presidente ed il Vice Presidente; il numero è eventualmente modificabile entro i limiti di legge con delibera assembleare.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi delle quote. Qualora nel corso delle prime due votazioni, da effettuarsi nella stessa seduta, non si riesca a raggiungere la maggioranza si procederà, nella stessa seduta, ad una terza votazione ove è richiesta la maggioranza assoluta delle quote e almeno 1/5 dei componenti.
3. I componenti del consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché competenza tecnica, amministrativa e/o gestionale in campo socio-assistenziale.
4. Le proposte di candidatura, sottoscritte da Comuni membri che rappresentino almeno il 10% delle quote o dei componenti del Consorzio, sono presentate al Segretario del Consorzio, o suo delegato, in una delle tre sedi operative almeno 48 ore prima della seduta; ciascun Comune membro può sottoscrivere proposte per un numero di nominativi non superiore al massimo dei componenti.

5. Dopo l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea procederà, con votazione distinta, alla nomina del Presidente all’ interno dello stesso Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dovrà provvedere, anche successivamente, alla nomina del Vice Presidente.
6. I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del consiglio stesso. I componenti del consiglio sono rieleggibili.
7. Quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i consigli comunali, anche non contemporaneamente, di un numero di comuni che rappresentino la maggioranza del numero dei componenti o delle quote dell'Assemblea, il Presidente della stessa pone all’ordine del giorno della prima convocazione utile il rinnovo o la conferma del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 14 - Revoca.**

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000 e approvata dall'Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote e almeno 1/5 dei componenti del Consorzio.
2. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Si avrà decadenza in caso di tre assenze ingiustificate.

**Art. 15 - Competenze.**

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
   a) propone all'Assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 10, 3° comma;
   b) adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
   c) istituisce e/o sopprime le sedi delle Unità Minime Locali;
   d) riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività;
   e) adotta in via d'urgenza tutte le deliberazioni, salva eventuale ratifica;
   f) nomina il Direttore Generale sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
   g) nomina il Segretario del Consorzio;
   h) adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed i regolamenti attinenti all'autonomia organizzativa e contabile;
   i) adotta le deliberazioni attribuite dalla legge all’organo esecutivo.

**Art. 16 - Funzionamento.**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti o del Direttore Generale.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza assoluta.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 17 - Indennità e rimborso spese.**

1. Le indennità, rimborsi spese, aspettative, permessi, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti massimi determinati dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

## CAPO III
## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 18 - Competenze.**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. E' il legale rappresentante dell'Ente e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto. Nomina il Vice Presidente.
3. E' l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività di indirizzo espressa dall'Assemblea consortile con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
4. Sovraintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.
5. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attività; sottoscrive le deliberazioni, i documenti e la corrispondenza relativi all'attività del consiglio.
6. Può adottare provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre entro trenta giorni allo stesso per la ratifica.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto e se richiesto obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

**Art. 19 - Rimozione e sospensione.**

1. Il Presidente del Consorzio può essere rimosso e sospeso ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000.

## CAPO IV
## IL DIRETTORE GENERALE

**Art. 20 - Nomina.**

1. Il regolamento nel rispetto della normativa di settore determina i requisiti e le modalità di nomina e di revoca del Direttore Generale, fatta salva la possibilità di procedere da parte del Consiglio di Amministrazione alla nomina per chiamata in conformità alle disposizioni di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

2. Il Direttore Generale attribuisce le funzioni vicarie da esercitare in propria assenza o impedimento ad un dirigente dipendente del Consorzio.

**Art. 21 - Competenze.**

1. Il Direttore Generale è l'organo che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Consorzio, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e che sovrintende alla gestione del Consorzio perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
2. Le competenze del Direttore Generale sono quelle indicate dalla legge, dallo Statuto e dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

## CAPO V
## IL REVISORE DEL CONTO

**Art. 22 - Nomina e revoca.**

1. La revisione economica-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta scelto tra i soggetti previsti dalla legge.
2. Il compenso del Revisore viene stabilito dall'Assemblea contestualmente all'atto di nomina.
3. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
4. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a mesi due.

**Art. 23 - Competenze.**

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.
2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato al Revisore 5 giorni prima della seduta per le sedute ordinarie, 2 giorni prima per le sedute straordinarie e 1 giorno prima per le sedute urgenti.
3. Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

# TITOLO III
# PERSONALE DEL CONSORZIO

**Art. 24 - Ordinamento degli uffici.**

1. L'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi in cui sono determinate le articolazioni territoriali operative, nonchè le competenze e le responsabilità del personale.
2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti in base alle disposizioni di legge e del presente Statuto.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli enti consorziati, previo consenso delle amministrazioni interessate. Possono altresì essere conferiti incarichi, anche di diritto privato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Il Consorzio potrà inoltre stipulare convenzioni finalizzate ad usufruire di servizi che altri enti o aziende fossero eventualmente disposti a fornire.

**Art. 25 - Il Segretario.**

1. Le funzioni di segretario del Consorzio sono affidate al segretario di uno dei Comuni consorziati. Previa modificazione della dotazione organica del Consorzio potrà essere un dipendente.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, esprime i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, roga i contratti.
3. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. In caso di impedimento le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei componenti dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente, o da un segretario supplente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra i funzionari dipendenti del Consorzio.

# TITOLO IV
# CONTABILITÀ' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**Art. 26 - Principi generali.**

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi con specificazioni anche di carattere interno relative alle articolazioni territoriali.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione di costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

**Art. 27 - Bilancio di previsione annuale.**

1. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
2. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, non può presentare un disavanzo.
3. Il bilancio di previsione annuale è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i

provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5. La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare mantenimento del pareggio di bilancio.

**Art. 28 - Informazione.**
1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.
2. Il Consorzio garantisce adeguata forma di informazione e pubblicità degli atti relativi al bilancio ai sensi dell'art. 162, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Art. 29 - Piano esecutivo di gestione.**
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale il Consiglio di Amministrazione approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al responsabile del servizio. Tale piano dovrà essere reso noto all'Assemblea.

**Art. 30 - Bilancio pluriennale.**
1. Il Consorzio allega al bilancio di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all'art. 27 escluso quello dell'annualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

**Art. 31 - Relazione previsionale programmatica.**
1. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.
2. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

**Art. 32 - Controllo di gestione.**
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse

acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

**Art. 33 - Rendiconto.**

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di rendiconto viene presentato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di rendiconto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dall'art. 239, 1° comma, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivamente conto della relazione del revisore

**Art. 34 - Provvedimenti di riequilibrio del bilancio.**

1. Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in cado di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

**Art. 35 - Patrimonio.**

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili e immobili volontariamente trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.
3. Gli enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili, sulla base di apposito provvedimento, ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 40 L.R. n. 62/1995.

**Art. 36 - Mezzi finanziari.**

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate, tra cui le tariffe e le quote di partecipazione dell'utenza nella misura, nei casi e con le modalità fissate dall'apposito regolamento.

**Art. 37 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati.**

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione definite in convenzione (popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente per quota pro capite), sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

2. Le quote pro-capite, nella medesima sede, dovranno essere differenziate tra i Comuni a seconda dell'appartenenza ad una delle seguenti fasce:
   - PRIMA FASCIA: Comuni Sedi Operative: Fossano, Saluzzo e Savigliano;
   - SECONDA FASCIA: Comuni Sedi di Unità Minime Locali;
   - TERZA FASCIA: tutti gli altri Comuni.
3. La quota dovuta dai Comuni della terza fascia, individuata come quota base, è maggiorata di una percentuale del 10% per i Comuni della prima fascia e del 5% per i Comuni della seconda fascia.
4. Le quote annuali sono versate alla Tesoreria del Consorzio come segue:
   a) 50% entro il 31 gennaio trattandosi di spesa su convenzione approvata e non frazionabile;
   b) 50% entro il 31 luglio.
5. La quota annua può essere versata anche in unica soluzione all'inizio dell'anno di competenza.
6. In caso di ingiustificato ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art.1224 del Codice Civile.

**Art. 38 - Servizio di tesoreria.**

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

**Art. 39 - Convenzioni e contratti.**

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposita convenzione con l' A.S.L. 17, in conformità alla legislazione regionale.
2. Il Consorzio può stipulare apposita convenzione, previa quantificazione dei costi ed attribuzioni degli oneri a carico, con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali di competenza provinciale.
3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, la risorse del territorio.
4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia

## TITOLO V
## RESPONSABILITÀ' E CONTROLLI

**Art. 40 - Responsabilità.**

1. Agli amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali, anche ricorrendo alla tutela in forma assicurativa.

**Art. 41 - Controllo e vigilanza.**

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dall'art. 140 del D.Lgs. n. 267/2000

**Art. 42 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'albo pretorio della sede consortile.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

# TITOLO VI
# PARTECIPAZIONE

**Art. 43 - Partecipazione, informazione e diritto di accesso.**

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i..
2. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.
3. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle Pubblicazioni", nella sede del Consorzio e in sezioni dell' Albo nelle sedi dei servizi delle articolazioni territoriali, anche attraverso sportelli decentrati informatizzati.
4. L'albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.
5. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla Legge n. 241/1990.
6. Apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.
7. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

# TITOLO VII
# DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 44 - Funzione normativa.**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, dalla convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
5. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**Art. 45 - Successione.**

1. Il Consorzio con la sottoscrizione della convenzione subentra all'Organizzazione Sanitaria competente (Associazione dei Comuni ex UU.SS.SS.LL nn. 62, 63 e 61) nella gestione dei servizi socio-assistenziali a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.
2. Il Consorzio assorbe, in prima istanza e fino all' approvazione della propria, la dotazione organica funzionale dei Servizi Socio-Assistenziali delle ex UU.SS.SS.LL. nn. 62, 63 e 61 ed assume la gestione del personale già destinato ai servizi socio assistenziali.
3. Il Consorzio inquadra nella dotazione organica:
   a) il personale appartenente alla pianta organica funzionale del servizio socio-assistenziale ex UU.SS.SS.LL. nn. 62, 63 e 61;
   b) il personale appartenente ai ruoli comunali e delle Comunità Montane già comandato presso le ex UU.SS.SS.LL. nn. 62, 63 e 61 per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali;

c) il personale provinciale addetto alle funzioni socio assistenziali già convenzionato e distaccato presso le ex UU.SS.SS.LL. nn. 62, 63 e 61 a condizione che vengano garantiti i finanziamenti regionali corrispondenti.

4. Il Consorzio si potrà avvalere del personale messo a disposizione dall' Organizzazione Sanitaria competente, fatto salvo il rimborso del costo da parte del Consorzio.
5. Il Consorzio prende, altresì, in carico tutto il materiale, le attrezzature, i beni mobili e immobili inventariati in capo al servizio socio-assistenziale delle ex UU.SS.SS.LL. nn. 62, 63 e 61.
6. Il Consorzio potrà, inoltre, stipulare convenzioni finalizzate ad usufruire di servizi che l'Organizzazione Sanitaria competente o altri Enti fossero disposti eventualmente a fornire.
7. L’erogazione del servizi verrà effettuata con i seguenti criteri:
   - gestione sulle tre attuali articolazioni territoriali con mantenimento delle prestazioni a livelli non inferiori rispetto al periodo precedente;
   - progressiva integrazione dei servizi ed allinamento delle prestazioni.

**Art. 46 - Disposizioni finali.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. n. 267/2000 e i principi generali dell'ordinamento giuridico.